

IN QUESTA EDIZIONE



1. Legge di bilancio 2022: il quadro di sintesi delle principali novità fiscali
2. Le misure di sostegno alle imprese del turismo ex art. 1, DL 152/2021
3. I bilanci degli Enti del Terzo Settore dovranno essere presentati secondo schemi prefissati
4. Decreto Milleproroghe in materia di assemblee e proroga del bilancio 2021 ai 180 giorni

1

Legge di bilancio 2022: il quadro di sintesi delle principali novità fiscali

Per tutti i clienti

In data 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2022, la quale è entrata in vigore in data 01.01.2022 (il testo integrale di questa legge è scaricabile in Internet al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false

Di seguito riportiamo il quadro di sintesi delle principali novità fiscali:

Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche – IRPEF

Vengono riorganizzate le aliquote IRPEF (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27% passa al 25%) e della terza (che dal 38% passa al 35%).

In forza delle nuove previsioni, la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a Euro 50.000 (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di Euro 75.000).

Vengono riviste le detrazioni d'imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a Euro 50.000 (e non più 55.000).

Viene riformulata la disciplina del "bonus 100 euro", riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da Euro 28.000 prima previsti, a Euro 15.000). Per i redditi superiori a Euro 28.000 è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all'imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, per un importo comunque non superiore a Euro 1.200.

Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell'IRPEF dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi, e sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.

L'esclusione da IRAP per le persone fisiche

Sono esentati da IRAP, dal periodo d'imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali (cioè gli imprenditori individuali), nonché arti e professioni (cioè i liberi professionisti).

La conferma di un anno della detassazione IRPEF per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli

La non concorrenza alla base imponibile IRPEF del reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è stata confermata anche per l'anno 2022.

Le modifiche alla disciplina del "patent box"

Il legislatore è tornato sulla disciplina del "patent box", che oggi prevede, in luogo dell'esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.

Viene tuttavia limitato l'ambito di applicazione dell'agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Per le annualità 2020 e ante, rimane anche la possibilità di optare per tal nuovo regime: nel silenzio vale il regime previgente.

La proroga superbonus 110% fino a 31.12.2023 (che sarà il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025) e relativa cessione del credito/sconto in fattura

Del superbonus 110% si può usufruire relativamente agli interventi effettuati da:

- condomini;
- persone fisiche che possiedono l'intero edificio composto da non più di quattro unità;
- proprietari delle singole unità in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainati);
- Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. Tale bonus sarà ridotto - per tali soggetti - gradualmente, cioè al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Gli interventi effettuati:

- su edifici unifamiliari;
- su unità autonome funzionalmente indipendenti; possono usufruire di questo bonus fino al 31.12.2022, a condizione che entro il 30.06.2022 sia realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo. L'agevolazione prescinde da un limite di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che si voleva istituire.

Gli interventi effettuati da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, (come anche gli Iacp) sono agevolabili fino al 31.12.2023, purché entro il 30.06.2023 siano eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Le altre detrazioni edilizie

Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:

- bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista nuovamente la misura ordinaria del 36%);
- sismabonus e sismabonus acquisti;
- ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
- bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a Euro 10.000 nel 2022; Euro 5.000 nel 2023 e 2024);
- bonus verde e bonus facciate. Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90% al 60% della percentuale di detraibilità.

L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine elettriche "ordinario" (invece cedibile con il 110%).

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei

bonus edilizi "minori" (nuovo obbligo per i pagamenti di fatture fatti dal 12.11.2021 in avanti anche per 50% ordinario e per l'ecobonus 50%/65% e così via).

Viene escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a Euro 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Il bonus rivolto all'agevolazione del superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche, spettante nella misura del 75% delle spese fino a Euro 50 mila per edifici unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari, delle spese fino a Euro 40 mila moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici da due a otto unità, delle spese fino a Euro 30 mila moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici con oltre otto unità, è prorogato all'anno 2022.

La proroga dell'agevolazione all'acquisto della prima casa da parte di persone under 36 anni

Ricordiamo che tale agevolazione, già in vigore nel 2021, prevede i seguenti benefici:

- per le compravendite di immobili abitativi non soggette a IVA, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli acquisti di immobili abitativi soggetti a IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore.

Tale agevolazione è stata prorogata anche all'anno 2022.

La detrazione ampliata per le locazioni della abitazione da parte dei giovani

È stata ampliata la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani, che adibiscono l'immobile a residenza. Il requisito anagrafico va ora dai 20 ai 31 anni non compiuti. L'agevolazione veniva estesa ai contratti riguardanti una porzione dell'unità immobiliare. Il beneficio è esteso ai primi quattro anni del contratto. L'importo della detrazione, se superiore a Euro 991,6, è pari al 20% del canone e può arrivare al massimo a Euro 2 mila.

L'IMU, esenzione a scelta per le case di famiglia

Se i coniugi (non separati) hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione IMU per l'abitazione principale si applica sempre per un solo immobile a scelta; sia quando gli immobili si trovano nello stesso comune, sia quando si trovano in comuni diversi. Rimangono salvo le disposizioni vigenti nella Provincia con primaria potestà legislativa in materia (come le disposizioni IMI vigenti nella Provincia Autonoma di Bolzano e l'IMIS nella provincia Autonoma di Trento).

La proroga del bonus acqua potabile

Il credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica dell'acqua, viene prorogato fino al 31.12.2023.

Rifinanziati i bonus per TV e decoder

I pensionati over settantenni che hanno diritto al bonus, con trattamento pensionistico inferiore a Euro 20 mila, potranno ricevere TV e decoder direttamente a casa (al posto della consegna presso il negozio). Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. Il bonus ha un valore che può arrivare al massimo fino a Euro 50.

La proroga del bonus cultura per i diciottenni

Prorogato per il 2022 il buono di Euro 500 spendibile dai diciottenni per acquistare musica, libri, quotidiani, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, cinema e musei, oltre che per corsi di lingua straniera e di danza. Il bonus è limitato al reddito ISEE di Euro 25 mila.

La proroga a favore dei docenti

È stato prorogato all'anno 2022 il bonus di Euro 500 per i docenti di ruolo da spendere in formazione, testi scolastici e riviste, ingresso a musei, teatri e cinema.

L'IMU ridotta per i non residenti titolari di pensione

Viene ridotta al 37,5% per l'anno 2022 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Il nuovo "esterometro" posticipato a luglio 2022

L'applicazione del nuovo "esterometro" è stata posticipata al primo luglio 2022. Dalla stessa data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione dei dati tramite SdI: operazioni attive entro i termini di emissione delle fatture, operazioni passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento. A riguardo vedasi anche la nostra precedente circolare n. 17/2021, punto 2. e future comunicazione che a riguardo Vi inoltreremo.

La proroga credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a Euro 2,5 milioni; 10% del costo, per gli investimenti fino a Euro 10 milioni; 5% per la quota di investimenti fino a Euro 20 milioni.

Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l'agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d'imposta riconosciuto.

Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni "ordinari non 4.0".

Riassumendo vale quanto segue:

periodo	beni materiali "ordinari"	beni immateriali "ordinari"	beni materiali "4.0"	beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6%. Costi ammissibili max Euro 2 milioni.	Credito d'imposta 6%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.	Credito d'imposta nella misura del: – 40% fino a 2,5 milioni; – 20% tra 2,5 e 10 milioni; – 10% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2023	Solo investimenti con prenotazione nel termine del 30 giugno 2023.	Solo investimenti con prenotazione nel termine del 30 giugno 2023.	Credito d'imposta nella misura del: – 20% fino a 2,5 milioni; – 10% tra 2,5 e 10 milioni; – 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2024			Credito d'imposta nella misura del: – 20% fino a 2,5 milioni; – 10% tra 2,5 e 10 milioni; – 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2025			Credito d'imposta nella misura del: – 20% fino a 2,5 milioni;	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.

			<ul style="list-style-type: none"> - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni. 	
--	--	--	--	--

Le modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l'avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.

Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione generalmente applicata sui bilanci 2020.

La sospensione temporanea dell'ammortamento per l'anno 2021

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel già menzionato esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.

L'estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il "Decreto fiscale" aveva già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Si ricorda che il maggior termine di 180 giorni non trova applicazione:

- ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
- per il pagamento degli avvisi di addebito INPS (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),

- in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.

La sanatoria per i crediti di R&S nel caso dell'indebita compensazione

È stata introdotta una sanatoria senza sanzioni e interessi per le indebite compensazioni del credito di ricerca e sviluppo non accertate definitivamente, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili. A tale scopo è necessario di presentare una domanda entro il 30 settembre 2022 e a eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2022.

Nuove regole in materia di IVA nei trasporti internazionali

È stato chiarito che non rientrano nell'ambito dei trasporti internazionali di beni, non imponibili IVA ex articolo 9, comma 1, n. 2, del DPR 633/72, i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore abituale, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di spedizione.

Modifiche al pagamento dell'imposta di bollo virtuale

È stato definito un elenco dei soggetti ammessi al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale in caso di adesione al particolare regime (non riguarda i meri bolli apposti sulle fatture elettroniche!). L'acconto da corrispondere entro il 16 aprile di ogni anno aumenta dal 70% al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata. È stata posticipata da gennaio a febbraio di ogni anno la data di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti emessi nell'anno precedente.

Rivista l'erogazione per la nuova agevolazione Sabatini

Per la nuova agevolazione Sabatini avviene l'erogazione del contributo in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a Euro 200.000,00 (e non più a prescindere dall'importo finanziato). Negli altri casi l'erogazione avverrà in più quote.

Il nuovo tetto di due milioni di euro per i crediti compensabili

È stato aumentato a due milioni di euro l'importo limite per le compensazioni orizzontali di crediti tramite il modello F24 o il rimborso per i soggetti intestatari di conto fiscale.

Il nuovo limite di mille euro per l'uso del denaro contante

Il nuovo limite per l'uso del denaro contante e per il trasferimento di titoli al portatore è stato fissato a mille euro (anziché di Euro 2.000,00 che vigevano fino al 31.12.2021).

Il nuovo tracciato "7.0" dei registratori telematici

I registratori di cassa telematici devono essere adeguati al tracciato "7.0". È ora possibile di trasmettere i dati dei corrispettivi solo secondo le specifiche dell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020". Vi consigliamo pertanto di mettersi in contatto con il proprio fornitore del registratore telematico ai fini di assicurarsi che tale adeguamento sarà effettuato in tempo utile e/o se il Vostro apparecchio a riguardo è già aggiornato a tale standard.

Cambiano alcune regole dei modelli INTRASTAT

Cambiano alcune regole dei modelli INTRASTAT, tra cui l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello INTRA Acquisti (Intra 2-bis e 2-quater) su base trimestrale e l'innalzamento a Euro 350.000,00 della soglia per l'obbligo di presentazione.

La sospensione dei termini per le associazioni e società sportive

È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

2

Le misure di sostegno alle imprese del turismo ex art. 1, DL 152/2021

Per soggetti IVA

I beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici e acquatici e faunistici. Le imprese turistiche possono richiedere un credito d'imposta e un contributo a fondo perduto su una serie di interventi specifici.

Le spese ammissibili sono relative ai seguenti interventi:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture;
- interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati;
- la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 503;
- gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 2, DL 152/2021, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi.

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammessi. Viene riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi, comunque non superiore al limite massimo di Euro 100.000. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a Euro 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:

- a) fino ad ulteriori Euro 30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
- b) fino ad ulteriori Euro 20.000, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- c) fino ad ulteriori Euro 10.000, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Raccomandiamo allora ai soggetti interessati di voler attivarsi quanto prima possibile ai fini di garantire in tempo di avere a disposizione tutta la necessaria documentazione in tempo utile!

Le imprese dovranno presentare la propria domanda - esclusivamente in forma telematica - direttamente al Ministero del turismo, le modalità di accesso saranno definite dal Ministero del turismo (entro 60 giorni dal 23.12.2021 e dovrà fissare la data precisa per accedere ai contributi ed ai crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche).

In concreto, le imprese avranno circa due mesi di tempo al fine di predisporre tutta la documentazione relativa a permessi e certificazioni e di andare alla ricerca di un tecnico abilitato che asseveri la congruenza delle date indicate per l'inizio e la conclusione dei lavori, oltre che per reperire la certificazione di compatibilità.

La seguente griglia aiuta a capire meglio gli aiuti per il turismo:

	Imprese alberghiere del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale	Imprese alberghiere del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
Tipologia aiuto	Contributo a fondo perduto, credito d'imposta, finanziamento agevolato.	Contributo diretto spesa, finanziamento agevolato.
Norma	DI 152/2021, articolo 1.	DI 152/2021, articolo 3.
Attuazione	Avviso pubblico del 23 dicembre 2021 su sito Mit.	Dm 28 dicembre 2021 sul sito Mit.
Requisiti soggettivi	Soggetti in attività; iscrizione Registro imprese mantenuto per 5 anni successivi al beneficio; gestire attività ricettiva o di servizio turistico in immobili.	Soggetti in attività; iscrizione Registro imprese; gestire attività ricettiva o di servizio turistico in immobili; altri.
Requisiti oggettivi	Regolarità contributiva (Durc), fiscale e antimafia	Articolo 4 del Dm.
Interventi ammissibili	Efficienza energetica; eliminazione barriere architettoniche; interventi edilizi; piscine termali; digitalizzazione; acquisto mobili e arredi.	Riqualficazione energetica; sostenibilità ambientale; innovazione digitale di importo tra Euro 500.000,00 e 10 milioni.
Spese ammissibili	Elenco pubblico sul sito Mit entro 30 giorni dall'emanazione dell'avviso.	Elenco dettagliato nell'articolo 6 Dm.
Ammontare agevolazione	Credito d'imposta: 80% contributo a fondo perduto (50%), massimo Euro 40.000,00 con incremento fino a Euro 100.000,00; finanziamento agevolato.	Contributo diretto fino al 35% di spese/costi ammissibili, in base alla dimensione dell'impresa finanziamento agevolato.
Importo stanziato	500 milioni, integrabili.	180 milioni (contributo spesa).
Periodo	Spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024.	Entro il 31 dicembre 2025.
Inizio dell'intervento agevolato	Entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.	Articolo 5 Dm.

Conclusione dell'intervento agevolato	Entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari prorogabile di 6 mesi (max 31/12/2024).	Articolo 5 Dm.
Piattaforma on line – modalità di accesso	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'istanza.	Articolo 9 Dm.
Istanza telematica su piattaforma	Entro 30 giorni dall'apertura piattaforma on line.	Articolo 9 Dm.
Elenco beneficiari - pubblicazione	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'istanza.	Articolo 9 Dm.
Credito d'imposta	Utilizzabile dall'esercizio successivo all'intervento solo in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2025 oppure cedibile a terzi.	Non applicabile.
Tassazione	Credito d'imposta e contributo a fondo perduto non tassati ai fini Ires, Irpef e Irap.	
Attribuzione incentivo	Ordine cronologico delle domande.	Articolo 9 Dm.
Erogazione incentivo	Ordine cronologico di comunicazione della conclusione intervento, nel rispetto degli stanziamenti annuali.	

3 I bilanci degli Enti del Terzo Settore dovranno essere presentati secondo schemi prefissati

Per tutti i clienti

Facciamo presente che già a partire dall'esercizio 2021, tutti gli enti del Terzo settore, comprese le ONLUS, sono tenute a redigere il bilancio secondo gli schemi prefissati dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020. Tale obbligo vale per gli ONLUS, anche se questi non siano ancora iscritti al RUNTS.

L'obbligo all'utilizzo degli schemi prefissati (Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e della relazione di missione, salvo uno schema di rendiconto per cassa per gli enti con entrate non superiori a Euro 220.000) è volto a una maggior trasparenza, nei confronti dei destinatari delle attività di interesse generale, nonché nei confronti della generalità dei cittadini.

Decreto Milleproroghe in materia di assemblee e proroga del bilancio 2021 ai 180 giorni

Per tutti i clienti

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto milleproroghe. Tra le varie disposizioni che prorogano lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto il differimento ai 180 giorni dell'approvazione dei bilanci 2021. Inoltre, tutte le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" (cioè in videoconferenza) fino al 31 luglio 2022 indipendentemente da quanto stabilito nei relativi statuti.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web:

<https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

